

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1177

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALCIER, CARRARA, CONSOLO, SALZANO, MANUNZA, MAGRI, FASOLINO, GUASTI, PONZO, GAGLIONE, CALLEGARO, SALINI, PESSINA, MINARDO, MENARDI, NOCCO, DANIELI Paolo, SCARABOSIO, PICCIONI, MANFREDI, DE RIGO, RIZZI, TAROLLI, TREDESE, SAMBIN, MAFFIOLI, ALBERTI CASELLATI, BOLDI, FABBRI, MARANO, EUFEMI, BOREA, CICCANTI, CIRAMI, GENTILE, VALDITARA, DANZI, NESSA, COSTA, TOFANI, GRILLOTTI, BASILE, BOBBIO Luigi, VIZZINI, BOSCETTO, BIANCONI, CHERCHI, CARUSO Antonino, MALAN, CANTONI, SCOTTI, COMINCIOLI, MAINARDI, MONTI e STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2002

Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione
delle liste e delle candidature elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza con la quale il Consiglio di Stato, nel giugno 2001, ha annullato le elezioni regionali del Molise, tenutesi nell'aprile 2000, ha dato rilevanza generale ad un problema che da sempre assilla sia le forze politiche, sia le strutture degli enti locali: gli adempimenti connessi alla validità delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature. Da un lato i partiti devono raccogliere in un arco di tempo ristrettissimo un gran numero di firme, dall'altro gli enti locali hanno un solo giorno per verificare se i sottoscrittori siano effettivamente iscritti nei propri elenchi come elettori e per predisporre i relativi certificati elettorali.

La normativa attualmente in vigore per quel che riguarda le sottoscrizioni elettorali è basata sul criterio delle classi di abitanti, classi diversificate a seconda del tipo di elezioni. Tale criterio si traduce in palesi sperequazioni. In particolare per le elezioni regionali (maggioritario) il numero minimo richiesto va dallo 0,4-0,6 per mille abitanti nelle grandi regioni (Lombardia, Campania) al 2,8-3 per mille nelle piccole regioni, quali appunto il Molise. Divari crescenti si registrano nelle provinciali (dallo 0,5 per mille di Roma e Milano al 6,2-8,2 per mille di Verbania ed Isernia) fino al limite di 25 firme per mille nei comuni con 1001 abitanti (elezioni comunali).

In tema di sottoscrizioni la normativa in vigore prevede che esse debbano essere raccolte, autenticate e corredate dei relativi certificati prima della presentazione delle liste. Poichè la definizione di queste avviene di norma una settimana prima della presentazione, ne consegue che la raccolta delle sottoscrizioni, l'autentica ed il reperimento dei certificati si concentra in pochi giorni, a tutto

discapito della trasparenza e della regolarità. È pur vero che le sottoscrizioni possono raccogliersi nei centottanta giorni precedenti la data delle elezioni, ma tale ipotesi è solo teorica. Altro motivo di malcostume sono le autenticazioni «collettive» che possono agevolare le operazioni, ma sono fonte di imprecisioni.

Nel caso Molise il Consiglio di Stato ha dichiarato non ammissibili alle competizioni alcune liste. Poichè il numero di voti di tali liste era superiore allo scarto tra i due Poli che si contendevano la presidenza della regione è stato necessario annullare la consultazione elettorale.

Nello scorrere la sentenza si apprende che talune firme «(...) non potevano essere computate in quanto corredate da certificati elettorali con firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con meccanizzazione elettronica (...)», che «(...) 300 sottoscrizioni erano corredate tardivamente da certificato elettorale (...)», che «(...) 45 non specificavano il tipo di documento esibito per l'identificazione, ma solo numeri preceduti da due lettere (...)»: tutti errori rilevanti e tali da inficiare il risultato elettorale, ma tutti errori chiaramente dovuti alla fretta ad alla convulsa sequenza di adempimenti. Nè la vicenda deve considerarsi conclusa poichè restano ancora in piedi i procedimenti connessi, in materia di reati elettorali, a carico in particolare di sindaci e funzionari comunali e di partito. Procedimenti nei quali molto spesso vengono contestate figure di reato quali il falso ideologico (articolo 479 del codice penale con pene fino a sei anni di reclusione) o il falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale con pene fino a due anni).

Questi eventi, con lunga catena di conseguenze descritte e le connesse incertezze sulla composizione degli organi elettivi, in realtà si verificano, sia pure con assai minor clamore, ad ogni tornata elettorale; per questi motivi riteniamo utile presentare questo disegno di legge. Esso si basa su alcune innovazioni rilevanti, ma al tempo stesso abbastanza semplici e tali da impedire il ripetersi dei fenomeni descritti:

allargare la platea dei soggetti politici esclusi dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali;

consentire agli elettori di autocertificare la propria appartenenza alle liste elettorali di un dato comune e di dichiarare direttamente la propria sottoscrizione ad una lista o ad una candidatura;

liberare i partiti e gli enti locali da una serie di adempimenti gravosi e, una volta consentita l'autocertificazione, sostanzialmente inutili;

sanare i procedimenti pregressi qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati.

Con l'articolo 1 si provvede ad escludere dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali i partiti che abbiano almeno tre propri rappresentanti in Parlamento. Si rammenta che tale esclusione è già prevista per il Parlamento europeo (un gruppo parlamentare costituito in una delle Camere o presentazione del proprio contrassegno ed almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche). Il testo proposto è mutuato dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, proposto dall'allora Ministro dell'interno Cossiga, che prevedeva appunto la medesima soluzione. I successivi eventi politici determinarono la reintroduzione della raccolta delle firme.

L'articolo 2 costituisce la vera rivoluzione del progetto. Avvalendosi delle possibilità offerte dalle norme sulla autocertificazione (decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445) in base alle quali nessun certificato deve essere prodotto per dichiarare la propria appartenenza ad elenchi o albi già in possesso della pubblica amministrazione, i sottoscrittori dichiarano, su appositi moduli predisposti dalle forze politiche in lizza, ma anche da coloro che ritengano opportuno presentare candidature al di fuori del sistema dei partiti, la propria iscrizione alle liste elettorali di un certo comune e sottoscrivono la lista o la candidatura indicata. Ciascun sottoscrittore dovrà inoltre indicare i propri estremi identificativi. A questo punto tutte le responsabilità per false o errate dichiarazioni restano a carico del solo sottoscrittore. L'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 fa espresso riferimento alle leggi penali e speciali in materia ove il sottoscrittore abbia rilasciato dichiarazioni mendaci. È pur vero che tali dichiarazioni si considerano come rilasciate a pubblico ufficiale (e tali sarebbero coloro che per i partiti raccolgono le sottoscrizioni), ma va ricordato che l'articolo 73 del medesimo decreto statuisce l'assenza di responsabilità di queste figure in caso di false dichiarazioni.

L'articolo 3 modifica di conseguenza le leggi elettorali. Va osservato inoltre che sempre ai sensi della legge sulla autocertificazione (articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) l'ufficio elettorale «accerta d'ufficio» l'appartenenza del dato elettore all'albo elettorale prescritto. L'accertamento è fatto «a campione».

L'articolo 4 introduce forti elementi di novità per quel che riguarda i compiti dei comuni, tenutari degli elenchi dell'elettorato attivo. Tali incombenze sono infatti ridotte al minimo e si riducono alla tenuta ed all'aggiornamento informatico delle liste dell'elettorato attivo, nonchè ad assicurare il collegamento con gli uffici elettorali per gli accertamenti sui moduli contenenti le sottoscrizioni elettorali. Si provvede infatti ad avviare il completamento dell'informatizzazione di detti elenchi e, tramite decreto del Ministro

dell'interno, ad assicurare il collegamento tra i comuni e gli uffici elettorali, nel rispetto delle disposizioni del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativo ai criteri di tenuta dei collegamenti informatici tra le pubbliche amministrazioni. Tali adempimenti vengono poi considerati prioritari in relazione all'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni attualmente in corso di realizzazione.

Infine l'articolo 5 depenalizza i reati relativi alle operazioni elettorali, purchè essi non siano stati commessi dai componenti degli uffici elettorali, per i quali il sistema sanzionatorio resta invariato. La sanzione amministrativa resta quella già prevista, ma è d'uopo ricordare che l'articolo 8 della legge di depenalizzazione (legge 24 novembre 1981, n. 689) prevede che in caso di più

violazioni il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata del triplo. L'ultimo periodo del comma 1 estende alle violazioni in oggetto il regime di specialità, peraltro già riconosciuto da diverse sentenze (Cassazione, Sezione III, 6 novembre 1972 e, da ultimo, Tribunale di Milano, Sezione III penale, 24 marzo 2000) esplicitando il disposto dell'articolo 9 della citata legge di depenalizzazione. Il comma 2 sana, nei limiti del possibile, gli attuali procedimenti in corso, e cioè quelli non ancora definiti che non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati, ritenendo tali i soli partiti o i candidati ingiustamente esclusi dalla rappresentanza o dal seggio. Per il regime transitorio si ricorre di nuovo alle disposizioni della legge di depenalizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste o candidature)

1. In occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o movimenti politici che abbiano avuto eletti almeno tre rappresentanti in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o movimenti politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali, integrati da nuovi motti o sigle, anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.

Art. 2.

(Sottoscrizione delle liste e delle candidature in regime di autocertificazione)

1. La presentazione di liste o candidature alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali avviene in regime di autocertificazione, ai sensi degli articoli 43 e 46, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Su appositi moduli, inviati o distribuiti ai cittadini, i sottoscrittori autocertificano la propria iscrizione nelle liste elettorali del comune prescritto. Nello stesso documento dichiarano di apporre la propria firma in relazione alla presentazione della lista o della candidatura indicata. Ogni dichia-

razione deve recare nome, cognome, data e luogo di nascita ed estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore.

2. Nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni elettorali, sono soppressi i riferimenti alle leggi elettorali, con esclusione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Modifiche alle leggi elettorali in tema di sottoscrizione delle liste e delle candidature)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

- 1) il terzo comma è abrogato;
- 2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I sottoscrittori attestano l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per la candidatura nei collegi uninominali l'iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

- 3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore»;

b) all'articolo 22, comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) verifica se le candidature nei collegi e le liste siano state presentate in termine e se siano state sottoscritte dal numero di elettori previsto; accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le candidature e le liste che non corrispondano a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi;».

2. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore.»;

2) all'ottavo comma il numero 1) è abrogato;

b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla cir-

coscrizione, cancellando gli ultimi nomi; riacusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 9;».

3. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore»;

b) all'articolo 30, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni»;

c) all'articolo 32, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste

del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore»;

d) all'articolo 33, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d'ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni;».

Art. 4.

(Informatizzazione degli schedari elettorali e collegamento con gli uffici elettorali)

1. Gli schedari elettorali dei comuni di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono informatizzati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate disposizioni per il collegamento telematico tra gli schedari elettorali dei comuni e gli uffici elettorali, comunque definiti, preposti a ricevere le sottoscrizioni elettorali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono considerarsi prioritarie nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applicano le disposizioni del capo IV del medesimo decreto n. 445 del 2000.

Art. 5.

(Sanatoria dei procedimenti pregressi)

1. I fatti previsti al secondo comma dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al secondo comma dell'articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè quelli riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale e aventi ad oggetto liste di elettori o di candidati, schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali, sono soggetti alla sola sanzione amministrativa e pecunaria del pagamento di una somma da 310 euro a 2.066 euro, salvo che il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale. Non si applicano sanzioni accessorie. Si applicano il principio di specialità di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè il regime transitorio di cui agli articoli 40 e 41 della medesima legge n. 689 del 1981.

2. Sono archiviati per insussistenza del fatto i procedimenti penali ed amministrativi non ancora definiti, relativi a difetti nel numero delle firme, alla raccolta ed alla autenticazione delle stesse, nonchè a carenze ed errori nella predisposizione dei certificati elettorali riguardanti i cittadini sottoscrittori di liste o candidature, qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti salvi i diritti di terzi direttamente interessati. Si applicano gli articoli 40 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

